



# Greening, queste le regole per medica, prati e pascoli

*Ai fini del pagamento verde anche le leguminose foraggere devono occupare, così come le altre colture, un massimo del 75% della superficie a seminativo. Mentre prati e pascoli devono soddisfare una serie di "condizioni minime"*

di STEFANO BOCCOLI



Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

AZIONE COFINANZIATA DALLA COMMISSIONE EUROPEA

Senza dubbio il greening rappresenta la novità più importante dell'ultima riforma della Politica agricola comunitaria varata nel 2014 dall'allora commissario Ue

all'Agricoltura Dacian Ciolos, e che regolerà la Pac sino al 2020. A testimoniare l'importanza del "pagamento verde" basta ricordare che vale circa il 60% del premio

di base. In altre parole: per 100 euro a ettaro di pagamento di base, l'agricoltore percepirà circa 60 euro di greening. Non una parte accessoria dunque ma, nell'ambito dei premi Pac, un valore secondo solo al sostegno di base. Dopo averne tracciato i contorni generali nel numero di ottobre de "L'Allevatore magazine", approfondiamo qui altri aspetti che ruotano attorno al greening. A cominciare dallo status e dal peso che l'erba medica – una coltura dall'evidente importanza zootecnica – ha nei confronti del pagamento verde. Perché proprio a partire da quest'anno, le norme sulla Pac in sempiterna evoluzione cambiano la classificazione dell'erba medica (per la verità, anche per le altre leguminose foraggere). In pratica, dal 2016 la medica non verrà più considerata semplice foraggera ("erba o altre piante erbacee da foraggio" nella definizione ufficiale), ma una coltura come gli altri seminativi. E come ogni altra coltura entrerà nella rotazione e, ai fini del greening, dovrà occupare un massimo del 75% della superficie a seminativo.

## Cambio di status

Per capire meglio questo passaggio, ricordiamo che fino al 2015 l'erba medica e le altre leguminose foraggere (lupinella, trifoglio, ecc.) erano considerate coltivazioni da foraggio che, secondo i dettami dei regolamenti comunitari vengono definite "piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno)". Una definizione che, come evidente, fa riferimento più alla tradizione che non all'effettivo uso di quelle superfici a pascolo. Ma le norme superano anche la tradizione, e così lo status della medica (e delle altre leguminose foraggere) è cambiato a normale coltura. Tutto ciò va fondamentalmente a discapito di quelle aziende che occupano l'intera



superficie a erba medica. Prima della modifica esse, in quanto produttrici di "erba da foraggio", rispettavano in automatico i vincoli del greening. Ora queste aziende, con la modifica dello status delle leguminose foraggere a normale coltura, devono preoccuparsi di applicare la normativa sul pagamento verde. Giova infine sottolineare che invece le leguminose da foraggio in mix con altre erbe foraggere (per esempio leguminose e graminacee) rimangono

FOTO SOPRA  
Il decreto ministeriale Mipaaf numero 6513 del 18 novembre 2014 definisce cosa debba intendersi per "pascolo magro"

classificate come "erba o altre piante erbacee da foraggio".

## Prati e pascoli

Un'altra questione di primaria importanza, soprattutto per le aziende zootecni-

## Cosa sono le Ecological focus area

Una delle innovazioni di maggior rilievo che l'introduzione del greening nella Pac ha comportato riguarda le Aree di interesse ecologico, chiamate Efa dall'inglese ecological focus area.

In buona sostanza si tratta di uno degli obblighi previsti per percepire il pagamento verde, a cui sono sottoposte tutte le aziende agricole la cui superficie coltivata è maggiore di 15 ettari. Un vincolo che comporta la destinazione a Efa di almeno il 5% della superficie coltivata a seminativo. La definizione di questa aree, ovvero la definizione di cosa si possa intendere per aree a interesse ecologico, è stata demandata dai regolamenti comunitari alle norme nazionali. L'Italia (tabella 2) ha allora stilato un elenco di situazioni che possono essere considerate Efa: terreni lasciati a riposo; terrazzamenti; elementi caratteristici del paesaggio (quali siepi e fasce alberate); fasce tampone lungo i corsi d'acqua, comprese le fasce tampone occupate dai prati permanenti; aree agroforestali realizzate con il contributo del Psr; fasce lungo le zone periferiche delle foreste; superfici con bosco ceduo a rotazione rapida (con ciclo produttivo inferiore a otto anni); superfici con colture intercalari o copertura vegetale, con l'applicazione dei fattori di ponderazione (in questo caso il prodotto vegetale non può essere raccolto); superfici con colture azotofissatrici. (S.B.)

che si situano in determinate zone d'Italia, riguarda i prati e i pascoli. A fini amministrativi, intesi in senso generale, la difficoltà che da sempre si incontra con questo tipo di superfici è la definizione delle condizioni minime che devono qualificare un prato e soprattutto un pascolo, per differenziare queste aree da quelle estranee alla coltivazione e dunque sostanzialmente non appartenenti all'attività agricola.

Partiamo dal prato permanente e dalla definizione che di esso ne dà la normativa comunitaria (articolo 4, par. 1, lettera h del Regolamento 1307/2013): "terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali



## Le criticità del Greening secondo la Commissione Ue

Come abbiamo avuto già modo di dire, il greening rappresenta una delle innovazioni di maggior impatto della riforma della Politica agricola comunitaria 2014-2020. In estrema sintesi per due ragioni: i tanti vincoli che pone all'attività imprenditoriale del produttore agricolo; l'appesantimento di impegno e attenzione che comporta la sua corretta applicazione, nell'ambito della già più che gravosa e burocratizzata Pac. Anche per queste ragioni l'avvio del greening nel 2015 è stato complicato e già nel giugno di quest'anno, dunque a solo un anno di attuazione, la Commissione ha elaborato un'indagine per capirne le criticità e pensare a eventuali correttivi. Le conclusioni dell'Esecutivo Ue, però, non lasciano sperare a cambiamenti significativi. Innanzitutto, secondo il documento pubblicato a giugno, questa prima valutazione della Commissione sull'applicazione del pagamento verde ha mostrato di aver centrato l'obiettivo di un maggior orientamento della Pac verso le questioni della sostenibilità ambientale. Dunque, secondo la Commissione, il regime del pagamento diretto verde ha un impatto ambientale positivo. Tuttavia – prosegue il documento – l'impatto effettivo a favore dell'ambiente dipende per molti aspetti dalle scelte effettuate dagli Stati membri e dagli agricoltori: questo è il caso, in particolare e a titolo di esempio, delle aree di interesse ecologico (Efa). Tra le Efa, a livello medio europeo, sono state poco applicate quelle che mantengono le caratteristiche del paesaggio e che sono particolarmente importanti per la tutela della biodiversità. Al contrario, l'espansione di terreni a riposo rappresenta, in questo contesto, uno sviluppo positivo.

Secondo Bruxelles sono poi pochi gli Stati membri che, tra i diversi strumenti del greening la cui scelta era appannaggio dei governi nazionali, hanno utilizzato le possibilità di limitazione dell'uso di pesticidi e fertilizzanti.

Un altro aspetto positivo – sempre secondo la valutazione della Commissione Ue – riguarda la pratica della diversificazione che ha avuto ampia applicazione. Viene dunque sottolineato che la pratica dell'inverdimento contribuisce a rallentare il degrado della qualità del suolo. Viene anche rilevato che il controllo dell'evoluzione della percentuale di pascolo permanente rispetto alle aree agricole totali contribuisce al sequestro di carbonio. Dunque, in generale e a livello medio europeo, si verifica come questo strumento fornisca una rete di sicurezza sotto la quale la conversione di pascolo permanente in arativo non può andare. D'altro canto l'Esecutivo nota come la tutela dei prati ecologicamente sensibili dovrà essere monitorata anche in futuro.

Quanto a problemi e criticità, in fondo al documento di analisi la Commissione Ue ne fa finalmente cenno. Ma indirettamente. Dopo cioè aver sottolineato i diversi obiettivi raggiunti dal pagamento verde, vengono indicate alcune proposte di miglioramento su specifici aspetti; il che sottende il fatto che alcune difficoltà sono state rilevate. Viene così sottolineato che il miglioramento del greening dovrebbe essere cercato in particolare nel campo della sua semplificazione applicativa. Bisognerà inoltre – sempre come indica il documento dell'Ue – migliorare la coerenza complessiva e la sinergia su tutta la gamma di strumenti ambientali della Pac, a cominciare dalla condizionalità, e con le politiche ambientali. Ciò fornirebbe una maggiore flessibilità a livello aziendale, e farebbe aumentare le prestazioni ambientali. Secondo Bruxelles, molti di questi problemi possono essere affrontati da semplici modifiche normative, senza passare cioè da complesse riforme. Al fine di facilitare l'attuazione del pagamento verde degli agricoltori e delle amministrazioni nazionali, per raggiungere sempre più e meglio, gli obiettivi ambientali che la Pac si pone. (S.B.)

Tabella 1

Aspetti specifici del greening: ammissibilità dei prati permanenti

Situazione del prato permanente	Percentuale di ammissibilità
Prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al 5%	100%
Prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il 5% e fino al 20%	80%
Prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il 20% e fino al 50%	50%
Superficie sulla quale sono svolte le pratiche locali tradizionali	30%
Nei casi diversi e dove la parcella di riferimento abbia tara superiore al 50%	0%

Tabella 2

Aspetti specifici del greening: le tipologie di Efa in Italia

Terreni lasciati a riposo
Terrazze
Elementi caratteristici del paesaggio, compresi gli elementi adiacenti ai seminativi dell'azienda, tra cui possono rientrare elementi caratteristici del paesaggio che non sono inclusi nella superficie ammissibile
Fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti, a condizione che queste siano distinte dalla superficie agricola ammissibile adiacente
Ettari agro-forestali che ricevono, o che hanno ricevuto, un sostegno dai Psr
Fasce di ettari ammissibili lungo le zone periferiche delle foreste
Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida, senza impiego di concime minerale e/o prodotti fitosanitari
Superfici oggetto di imboscimento, ai sensi del Psr
Superfici con colture intercalari o manto vegetale ottenuto mediante l'impianto o la germinazione di sementi
Superfici con colture azotofissatrici

(spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da 5 anni o più". Oltre a questa definizione di ordine generale data dai regolamenti europei, bisogna tener conto delle specificazioni normative italiane. In particolare è necessario considerare il decreto ministeriale Mipaaf numero 6513 del 18 novembre 2014 che, per quanto riguarda il prato permanente, ritiene ammissibile una delle seguenti situazioni (tabella 1): l'intera superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al 5%; l'80% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il 5% e fino al 20%; il 50% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara eccedente il 20% e fino al 50%; il 30% della super-

ficie sulla quale sono svolte le pratiche locali tradizionali; nei casi diversi non è ammissibile l'intera superficie della parcella di riferimento con tara superiore al 50%. Nello stesso provvedimento viene anche specificato cosa significhi "pascolo magro", e cioè un pascolo permanente di bassa resa, di norma posto su terreno di scarsa qualità, e in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato, le cui superfici sono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e non vengono falciate. Le norme fissano anche i cosiddetti "criteri di mantenimento" delle superfici, affinché rimangano in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. A questo fine è necessario che l'agricoltore attui "un'attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità".



FOTO SOPRA

La definizione di cosa si possa intendere per aree a interesse ecologico è stata demandata dai regolamenti comunitari alle norme nazionali

## Attività "normali"

Comunque, anche per i pascoli come per le altre coltivazioni, devono essere praticate le normali attività agricole. Che vengono codificate dal Regolamento Ue 1307 del 2013 e cioè: a) la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli; b) il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilito dalla Commissione; c) lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione. ■



# La nuova Pac per i giovani e per i piccoli agricoltori

Per gli under 40 che si siano insediati in azienda da non più di 5 anni, il regolamento comunitario prevede un premio ad hoc. Così come applica un regime speciale a tutti coloro cui spettano aiuti diretti per un valore non superiore a 1.250 euro

di STEFANO BOCCOLI



Il sostegno ai giovani agricoltori è, insieme alla sostenibilità ambientale, tra i fattori di maggior rilievo che hanno guidato la riforma della Politica agricola

comune 2014-2020. A testimoniarlo è la decisione, in sede di riforma, di dedicare ai giovani imprenditori agricoli una parte del premio diretto al reddito.

FOTO A FIANCO

In occasione dell'ingresso in azienda di un giovane sono spesso necessari nuovi investimenti che richiedono un periodo di avviamento più o meno lungo prima di andare a regime e generare utilità

Inoltre, ai giovani viene concesso l'accesso alla riserva nazionale dei titoli Pac, che altrimenti sarebbe disponibile ai soli nuovi agricoltori.

Cerchiamo di approfondire, iniziando a capire cosa intenda l'Unione europea per "giovane agricoltore".

Si tratta di un imprenditore agricolo che abbia meno di 40 anni nell'anno di presentazione della domanda e si sia insediato in azienda da non più di cinque anni. In altre parole, un agricoltore ha diritto a beneficiare del "premio giovani" sin quando non abbia compiuto 40 anni e non siano trascorsi più di cinque anni da quando ha preso in mano, come titolare, l'azienda agricola che di fatto conduce.

Bisogna aggiungere che una politica a favore dei giovani non è una novità assoluta nella Pac. Fondi e misure a favore degli under 40 erano già presenti nella programmazione 2007/2013, ma erano affidati al solo secondo pilastro, cioè nell'ambito delle misure di sviluppo rurale. Oggi vi sono ancora misure riservate ai giovani nei diversi Psr: vi sono infatti ancora i premi di primo insediamento e incentivi agli investimenti in azienda. Si tratta di aiuti consistenti, voluti per affiancare il giovane agricoltore negli investimenti ingenti che deve sostenere per avviare quei piani di sviluppo aziendale che, in genere, accompagnano l'insediamento di un nuovo imprenditore.

Parallelamente, con la riforma, è stato istituito un premio *ad hoc*, come parte integrante dei pagamenti diretti. La ragione di politica agricola che ha guidato il legislatore europeo in questo ambito la si può ritrovare nella considerazione che i nuovi investimenti che, come accennato, spesso sono necessari in occasione



dell'ingresso di un giovane in azienda, richiedono un periodo di avviamento, più o meno lungo, prima di andare a regime e generare, da un punto di vista economico, risparmi nei costi, magari maggiori

produttività e dunque più reddito. Proprio per affiancare finanziariamente il nuovo agricoltore in questa prima fase di avviamento è stato istituito il premio Pac ai giovani. Ed ecco anche spiegato



perché l'aiuto "giovani" viene erogato per soli cinque anni dal primo insediamento.

### Massimale etariale

Ma addentriamoci maggiormente in questo premio. In pratica, per come viene indicato dal Regolamento 1307/2013, il "pagamento giovani" è una delle sette parti in cui è stato frazionato l'aiuto diretto Pac. Ed è una parte obbligatoria, ovvero deve essere attivata da ciascuno Stato membro. Rimaneva opzionale per ogni Paese la scelta della parte di massimale finanziario nazionale da dedicare a questo premio: l'Italia ha deciso per l'1%, quando il massimo consentito dalla Ue era il 2%.

Le altre frazioni obbligatorie sono il premio di base e l'aiuto ecologico (greening). Mentre le ulteriori parti di premio, opzionali per gli Stati membri, sono il pagamento accoppiato e il pagamento per i piccoli agricoltori. Chiudono la lista il premio redistributivo per i primi ettari e l'aiuto per le aree svantaggiate, entrambi non attivati in Italia.

Il giovane che farà domanda di premio potrà anettere diritti per un massimo di 90 ettari. Sono i regolamenti comunitari a dettare questo limite. Come per le altre frazioni di aiuto Pac, per conoscere l'entità del pagamento "giovani" di anno in anno bisogna attendere il perfezionamento delle domande. È però possibile affermare che mediamente esso rappresenta certamente un valore sensibile, calcolato in almeno il 25% del premio base.

### Ingresso in società

Una questione di particolare rilievo riguarda i casi nei quali il giovane si insedia (o comunque fa parte) in un'azienda nella forma di persona giuridica. In questi casi, il "premio giovani" viene concesso qualora la persona giuridica titolare dell'azienda ha diritto a ricevere il pagamento di base e se alla sua guida vi è il giovane, che la esercita in modo "effettivo



e duraturo" per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari per l'anno della domanda.

Agea, con una sua circolare del 2015 (n. Aciu.142.2015) ha poi precisato altri importanti particolari su questa questione. E precisamente la verifica della data di insediamento viene effettuata sulla base della data dell'atto pubblico con il quale il soggetto "giovane" è entrato nella società e questa data viene poi indicata nella domanda unica; inoltre vengono indicate diverse modalità di riscontro dell'impegno effettivo del giovane richiedente a seconda del tipo di persona giuridica: Srl, Spa, società cooperativa, società semplice, S.A.S.

### I piccoli a parte

A istituire un regime speciale per i piccoli agricoltori è stato il Regolamento Ue 1307/2014, ovvero il regolamento di base per i pagamenti diretti. Lo scopo del regime per i "piccoli" è di facilitare la corresponsione dei benefici comunitari, semplificando le procedure dell'istruzione delle pratiche e dei controlli.

FOTO SOPRA  
Per tutta la durata della partecipazione al regime dei piccoli, l'agricoltore dovrà mantenere un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di titoli detenuti

In sostanza, il regime speciale vige al posto del regime ordinario costituito dal premio di base e dagli altri premi Pac. Infatti, i pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori sostituisce gli aiuti concessi per il regime di pagamento di base, il pagamento per l'inverdimento, il pagamento per i giovani agricoltori e il sostegno accoppiato facoltativo. Però per un importo massimo di 1.250 euro. L'adesione al regime speciale è facoltativa e sarà dunque l'agricoltore a scegliere se aderirvi o meno.

Ovvero, in teoria, un imprenditore agricolo può aderire al regime speciale e goderne i benefici in termini di semplificazione burocratica e amministrativa anche se potenzialmente avrebbe diritto a un premio superiore. Sapendo che, aderendo, percepirà un massimo di 1.250 euro. Se dunque un agricoltore dovesse calcolare di avere diritto in titoli Pac ordinari pari a una cifra di non mol-

to superiore ai 1.250 euro, potrà fare i propri conti considerando il tempo (tradotto in denaro) che gli costerebbe aderire al regime ordinario rispetto a quello risparmiato passando al regime dei "piccoli".

Proprio su questo punto, una circolare Agea indica che: "Qualora l'agricoltore abbia diritto a ricevere un pagamento superiore a 1.250 euro ma abbia comunque manifestato la volontà di aderire al regime per i piccoli agricoltori, l'importo delle varie componenti è proporzionalmente ridotto fino a raggiungere la soglia massima di 1.250 euro".

Al pagamento forfettario per piccoli agricoltori è stato destinato un massimo del 10% del massimale nazionale dei premi diretti Pac. Qualora, per un numero inatteso di domande di adesione, tale limite venisse superato, Agea eseguirà una riduzione lineare degli importi da pagare in modo da rispettare il limite del 10%.

### Passaggio all'ordinario

Dal regime semplificato si può anche uscire, ma una sola volta. Gli agricoltori che decidono di chiudere con l'aiuto forfettario per passare al sistema di aiuti ordinario, possono esercitare questa scelta, ma non potranno più rientrarvi in futuro.

Entrando in qualche aspetto più tecnico applicativo, ma importante per agricoltori e allevatori, i titoli assegnati all'agricoltore che partecipa al sistema di premi per i piccoli imprenditori sono considerati attivati e utilizzati per tutta la durata della partecipazione dell'azienda al regime. I titoli sono comunque soggetti al meccanismo di convergenza che, come noto, può comportare la diminuzione del loro valore unitario. Inoltre i titoli detenuti dagli agricoltori che partecipano al premio forfettario non sono trasferibili, tranne che in caso di successione effettiva o anticipata. ■

Tabella 1

Regime dei piccoli agricoltori: vantaggi e obblighi

Vantaggi	Esonero dagli obblighi del greening
	Attenuazione degli obblighi della condizionalità
	Semplificazione burocratica nella tenuta e gestione del fascicolo aziendale
Obblighi	Mantenere almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di titoli detenuti
	Percepire pagamenti annuali per almeno 250 € nel 2016 e 300 € dal 2017 al 2020

### I vantaggi del regime forfettario per i "piccoli"

Le aziende introdotte in questo sistema sono prima di tutto esonerate dagli obblighi del greening. Non solo: anche alcuni aspetti della condizionalità risultano attenuati per coloro che optano per il premio forfettario (vedi anche tabella 1, ndr). Inoltre questi imprenditori possono tenere un fascicolo aziendale in forma semplificata, in quanto a contenuto documentale e informativo. Dunque, in sostanza, l'adesione alla disciplina per i "piccoli agricoltori" comporta minori vincoli imprenditoriali (e dunque meno costi) e minor carico burocratico. A fronte di questo, il "piccolo" agricoltore deve comunque ottemperare ogni anno ad alcuni obblighi. In particolare, per tutta la durata della partecipazione al regime, dovrà mantenere almeno un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di titoli detenuti; dovrà inoltre essere destinatario di pagamenti per un ammontare non inferiore a 250 euro per il 2016 e 300 euro a partire dal 2017 e fino al 2020, anno di cessazione dell'attuale programmazione Pac. Quest'ultimo aspetto non è una peculiarità del regime dei "piccoli", ma afferisce a un'altra caratteristica della Politica agricola comune: la "soglia minima", secondo la quale le aziende che percepiscono premi al di sotto di un determinato tetto (che quest'anno vale ancora 250 euro, ma che dal 2017 verrà innalzato a 300 euro) sono esclusi da ogni pagamento Pac. (S.B.)

### Il trasferimento dei titoli nel regime forfettario

Gli agricoltori possono subentrare nel regime per i piccoli agricoltori solo per successione effettiva o anticipata. Questa procedura può avvenire solo se i richiedenti soddisfano i requisiti per beneficiare del regime di pagamento di base e se ereditano tutti i titoli detenuti dall'agricoltore dal quale li ricevono. Conseguentemente, nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori, non è possibile dividere i titoli tra coeredi. Nel caso in cui un agricoltore abbia già aderito al regime per i piccoli agricoltori e in seguito riceva per successione effettiva o anticipata titoli da un imprenditore agricolo che partecipa allo stesso regime, può scegliere se mantenere il proprio regime di piccolo agricoltore o subentrare in quello ricevuto tramite successione, non potendo sommare i due importi: rimane infatti il limite di 1.250 euro a beneficiario. Se decide di mantenere la partecipazione al premio forfettario, continuerà a percepire l'importo assegnatogli in occasione della prima domanda, e dovrà presentare istanza di conferma; se invece intende subentrare nel regime ricevuto per successione effettiva o anticipata, percepirà l'importo del soggetto al quale subentra e presenterà domanda di conferma per subentrare. Ovviamente, se facendo i conti dei premi totali, l'agricoltore vede la convenienza a passare al regime ordinario dei pagamenti Pac, può fare domanda di recesso dal sistema forfettario; sapendo che non potrà più tornare indietro. (S.B.)